

**COMMISSIONE INTERPARLAMENTARE INCARICATA DELL'ESAME DEL PROGETTO
DI MODIFICA DEL CONCORDATO DEL 24 MARZO 2005 SULL'ESECUZIONE DELLA
DETENZIONE PENALE DELLE PERSONE MINORI NEI CANTONI ROMANDI (E
PARZIALMENTE DEL TICINO)**

Rapporto finale e presa di posizione

La Commissione interparlamentare incarica di esaminare il progetto di modifica del concordato del 14 marzo 2005 sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minori nei Cantoni Romandi (e parzialmente del Ticino), di seguito la CIP, si è riunita il 05 febbraio 2015 nella sala del Gran Consiglio a Losanna.

La CIP era presieduta dal Nicolas Mattenberger (VD), la vice-presidenza era assunta da Marianne Guillaume-Gentil-Henry (NE).

Hanno partecipato alla seduta della CIP del 5 febbraio 2015:

Per il canton Friburgo: Gabrielle Bourguet, Andrea Burgener Woeffray, Denis Grandjean, Roland Mesot.

Per il canton Ginevra: Jean-Michel Bugnion, Antoine Droin, François Lance, Patrick Lussi, Raymond Wicky.

Per il canton Jura: Alain Bohlinger, Carlo Caronni, Raoul Jaeggi, Maurice Jobin, Jean-Pierre Petignat, Didier Spies, Anselme Voirol.

Per il canton Neuchâtel: Sylvie Fassbind-Ducommun, André Frutschi, Marianne Guillaume-Gentil-Henry, Jean-Claude Guyot, Etienne Robert-Grandpierre, Florian Robert-Nicoud, Nicolas Ruedin.

Per il canton Ticino (partecipazione con voto consultivo): Alex Pedrazzini.

Per il canton Vallese: Konstantin Bumann, Véronique Coppey, Alain De Preux, Anne Luyet, Jürgen Schetter, Sonia Tauss-Cornut.

Per il canton Vaud: Céline Ehrwein Nihan, Olivier Golaz, Nicolas Mattenberger, Serge Melly, Marc Oran, Claire Richard, Denis Rubattel.

Si sono scusati : Bruno Cereghetti (TI), Gianrico Corti (TI), Christine Ecoeur (VS), Giorgio Galusero (TI), Benjamin Gasser (FR), Caroline Gueissaz (NE), Greta Gysin (TI), Bernadette Hänni-Fischer (FR), Rosina In-Albon (VS), Eros Mellini (TI), Alfons Piller (FR), Amanda Rückert (TI), Eric Stauffer (GE), Pierre Vanek (GE).

Ai lavori della CIP hanno assistito : Béatrice Métraux, Consigliera di Stato del canton Vaud, Dipartimento delle istituzioni e della sicurezza, Presidente del Concordato, Bluette Chevalley, Presidente del Tribunale dei minori del canton Vaud, Blaise Péquignot, Segretario generale delle conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di Giustizia e Polizia, Raphaël Brossard, Aggiunto del capo del servizio penitenziario del canton Vaud, Yvan Cornu, Ssegretario della commissione parlamentare (VD), Irène Renfer, Segretario del Ufficio interparlamentare di coordinamento (BIC).

Il verbale è tenuto da Nicolas Eckert, Ufficio interparlamentare di coordinamento (BIC).

Considerazioni generali di entrata in materia

Prima di procedere al voto di entrata in materia, la CIP, ha beneficiato delle spiegazioni della signora Mme Béatrice Métraux, presidente del concordato.

La signora Métraux, ha ricordato a titolo introduttivo, che il concordato del 24 marzo 2005 sull'esecuzione della detenzione penale dei minorenni nei cantoni romandi (e parzialmente del Ticino) era entrato in vigore il primo gennaio 2007, mediante questa decisione, la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia aveva aperto la strada della collaborazione intercantonale senza attendere il termine dei 10 anni fissati dalla legislazione federale per creare ed adattare le infrastrutture adeguate.

La signora Métraux ha in seguito rilevato che la Legge federale di diritto processuale penale minorile (DPMIn) del 20 giugno 2013, si fonda su due principi cardine e cioè la protezione e l'educazione. L'accordo intercantonale in essere permetteva così di raggruppare le forze e le sinergie per offrire ai giovani delinquenti che dovevano essere privati della libertà, delle istituzioni che rispondevano alle diverse esigenze legali e che erano in grado di ottenere gli effetti prefissati, così come di offrire ai magistrati gli strumenti necessari per adempiere alle loro missioni.

La signora Métraux ha precisato che, a suo modo di vedere, questo concordato, che non aveva equivalenti in Svizzera tedesca, permetteva di fornire delle soluzioni al problema complesso della delinquenza giovanile e dalle sue manifestazioni, a volte molto violente. Si trattava in particolare di dare un quadro di riferimento, di educare e di proteggere una minoranza di giovani delinquenti difficili, ritenuto che la sola privazione della libertà come risposta alla delinquenza non è, di tutta evidenza, sufficiente.

In merito al campo di applicazione del Concordato, la signora Métraux ha in seguito rilevato che lo stesso si applica non solo alla detenzione preventiva, ma anche all'esecuzione della misura di collocamento in uno stabilimento chiuso ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 lett. b DPMIn, così come alle misure disciplinari (art. 16 cpv. 2 DPMIn).

Ella ha ancora aggiunto che, in occasione della seduta del 14 marzo 2013, la Conferenza del Concordato ha accettato che il Concordato del 24 marzo 2005 sia modificato in maniera tale che quest'ultimo regoli l'esecuzione delle decisioni di collocamento ai sensi dell'art.15 cpv. 2 lett. a DPMIn, vale a dire l'esecuzione del collocamento in un istituto chiuso a scopo terapeutico: era infatti emerso che la pratica ignorava questa distinzione o, quantomeno, che questa distinzione era, nella grande maggioranza dei casi, estremamente difficile da operare.

Ora, nel corso dei lavori si è appalesato che il Concordato doveva essere modificato in diversi punti: taluni riguardanti degli elementi di fondo collegati a determinati regolamenti da elaborare, ed altri che costituivano un semplice aggiornamento del testo.

Sette gli ambiti considerati:

1. *La modifica relativa al collocamento in un istituto chiuso (Art. 15 cpv. 2 DPMIn) – articoli 1 e 4;*
2. *La modifica delle condizioni di assoggettamento al concordato dell'esecuzione di decisioni di detenzione preventiva – articolo 2;*
3. *La modifica concernente l'autorità ad hoc di reclamo e chiarimento del suo statuto (articoli 6, 12 e 29 e aggiunta di un sottocapitolo "E) Autorità concordataria di ricorso" e degli articoli*

14bis a 14 ter nuovi;

4. *La separazione delle persone minori ed adulte – modifica del tenore dell'articolo 20 ;*
5. *Colloquio e denuncia – modifica dell'articolo 30, cpv. 2 ;*
6. *La modifica delle regole relative alla fatturazione – articoli 35, 37 e 38 ;*
7. *L'aggiornamento del testo a seguito delle modifiche legislative intervenute. – preambolo e articolo 44*

La signora Métraux ha indicato che oltre a questi sette ambiti, ne era stato aggiunto un ottavo, e meglio la creazione di una commissione concordataria specializzata , vale a dire una commissione per l'esame della pericolosità dei minori. La stessa é in effetti sembrata utile, nella misura in cui lo studio delle legislazioni cantonali aveva messa in evidenza che la non adeguatezza, per non dire l'assenza, di disposti d'applicazione dell'art. 28 cpv. 3 DPMIn, rendeva vano il rinvio attualmente vigente a "eventuali" commissioni cantonali.

Dopo una breve dichiarazione di ogni delegazione, l'entrata in materia é accettata all'unanimità.

Discussione della CIP, proposte di emendamenti e osservazioni

La CIP ha proceduto ad un esame, articolo per articolo della proposta di modifica del concordato.

A. Modifica relativa ai collocamenti in istituto chiuso (art. 15 al. 2 DPMIn) – articoli 1 e 4

L'art. 1, cpv. 1 « Principi », é stato accettato senza opposizioni.

L'art. 4, « Decisioni di collocamento in stabilimenti chiusi, attribuite al concordato », é stato accettato senza opposizioni.

B. Modifica delle condizioni di assoggettamento al concordato dell'esecuzione di decisioni di detenzione provvisoria – articolo 2

L'art. 2, « Decisioni di detenzione preventiva affidate al concordato », é stato accettato senza opposizioni

C. Modifica concernente l'autorità ad hoc di reclamo – titolo e chiarimento del suo statuto – articoli 6, 12 e 29 e aggiunta del sottocapitolo « E) Autorità concordataria di ricorso » e degli articoli 14bis a 14ter nuovi e modifica inerente alla Commissione concordataria specializzata – articoli 6 e 7 e aggiunta del sottocapitolo « F) Commissione concordataria specializzata » e degli articoli 14quinquies e 14sexies nuovi

L'art. 6, « Organi », é stato accettato senza opposizioni.

C) Commissione concordataria

L'art. 12, « II. Attribuzioni », é stato accettato senza opposizioni.

A) La Conferenza del concordato

L'art. 7, « I. Attribuzioni », é stato accettato senza opposizioni.

E) Autorità concordataria di ricorso

L'art. 14^{bis}, « Composizione », è stato accettato senza opposizioni.

L'art. 14^{ter}, « Organizzazione », è stato accettato senza opposizioni.

L'art. 14^{quater} «Competenze», è stato accettato senza opposizioni.

F) Commissione concordataria specializzata

Art. 14^{quinquies} «Composizione»

La composizione della Commissione concordataria specializzata, è stata oggetto di una proposta della delegazione vodese che ha postulato l'istituzione di una commissione di cinque membri e di due supplenti; fra i cinque membri figurerebbero un rappresentante del Ministero pubblico, uno psichiatra, un rappresentante del Tribunale dei minorenni, un rappresentante del settore socio-educativo così come un rappresentante del settore penitenziario. I due supplenti dovevano provenire rispettivamente del settore psichiatrico e del Tribunale dei minorenni

La delegazione vallesana, favorevole alla proposta vodese, si è non di meno interrogata sulla difficoltà di mettere in funzione una Commissione così composta, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Mme Chevalley ha messo in evidenza che, dal 2007, il canton Vaud aveva pronunciato delle pene qualificate – vale a dire delle pene superiori ad un anno – solo in una mezza dozzina di occasioni. Ha altresì precisato che in certi cantoni – in Vallese, Giura e Neuchâtel – simili pene non erano nemmeno state pronunciate. Ella rileva che certi cantoni, sull'esempio del canton Vaud, avevano già istituito una simile commissione per le liberazioni condizionali che comprendeva uno pedopsichiatra, un giudice dei minorenni e un rappresentante del Ministero pubblico e che questa commissione funzionava con piena soddisfazione. Inoltre l'istituzione di una commissione di cinque membri provocherebbe inevitabilmente certe difficoltà: si porrebbe in particolare il problema di riunire i membri con termini di tempo relativamente corti. Perciò Mme Chevalley ha indicato che, a suo parere, una commissione di tre membri, sull'esempio del modello vodese, sarebbe sufficiente.

La signora Chevalley ha ulteriormente precisato che i casi di giovani condannati a delle pene qualificate, erano particolarmente rari: a suo modo di dire, l'utilità di una simile commissione non si giustificerebbe in rapporto ai problemi concreti che la stessa solleverebbe nella pratica.

M. Péquignot ha d'altro canto rilevato che la proposta di una commissione di tre membri, era stata formulata dopo lo studio delle disposizioni legali dei cantoni che già dispongono di tale commissione. A suo parere è preferibile continuare sulla strada tracciata dai cantoni. Anche se non vi sono obiezioni particolari all'istituzione di una commissione di cinque membri, la stessa non appare, ai suoi occhi, come necessaria.

Precisando la riflessione posta a fondamento della sua proposta, la delegazione vodese ha rilevato che il canton Vaud dispone, per gli adulti, di una simile commissione interdisciplinare di analoga composizione. A loro parere, il funzionamento soddisfacente di questa commissione era proprio da ricondurre al suo carattere interdisciplinare. E' infatti di prioritaria importanza che le decisioni in materia di liberazione condizionale siano ben fondate e prendano in considerazione tutti gli aspetti della persona che si intende valutare. Il numero di cinque membri, era stato adottato al fine di dotare la commissione di uno psichiatra, di un medico direttore nel settore psichiatrico, di uno psicologo, di un magistrato, così come di un assistente sociale: una commissione di soli tre membri non permetterebbe di tracciare un quadro così completo della persona in questione.

La delegazione vodese, esprimendosi sulla difficoltà di riunire la commissione, ha rilevato che – come per altro fatto notare anche dalla signora Chevalley, questa commissione non si riunirebbe frequentemente : non dovrebbe di conseguenza essere particolarmente difficile convocarla ; inoltre la sua composizione, seppure di cinque membri, non dovrebbe provocare problemi maggiori di organizzazione.

Votazione sulla proposta delle delegazione vodese:

A favore: 19 (7 JU, 6 VD, 6 VS)

Contro: 16 (4 FR, 7 NE, 5 GE)

Ast.: -

Voto consultativo:

A favore:-

Contro: 1 (TI)

Ast.: -

La proposta della delegazione vodese é accettata.

L'art. 14^{sexies}, « Competenza », a accettato senza opposizione.

Art. 29, cpv. 3 « Procedure disciplinari »

La proposta di modifica dell'articolo 29, capoverso 3, é stata oggetto di discussione in seno alla CIP, nell'ambito della quale sono sorte diverse proposte da parte delle delegazioni cantonali .

La delegazione giurassiana ha formulato la seguente proposta « *I ricorsi contro le **sanzioni disciplinari** devono essere inoltrati **all'autorità concordataria di ricorso**, che li tratterà **entro 10 giorni.*** » Questa formulazione doveva sostituire l'espressione “con diligenza” che figura nel testo del progetto. Per la delegazione giurassiana occorre mettersi nei panni del giovane che esegue una pena e che vorrebbe essere sentito. Questa formulazione permetterebbe un'accelerazione dei tempi di evasione dei casi.

In merito alla nozione di “diligenza”, il signor Péquignot ha evidenziato che la stessa figurava già nel testo precedente. A suo parere, l'inserimento di un termine di dieci giorni non sarebbe opportuno, considerato come i giudici dei minorenni sono dei professionisti responsabili, abituati a lavorare diligentemente. Inoltre, a suo parere, la fissazione di un termine di tempo potrebbe produrre l'effetto contrario a quello ricercato: infatti, a suo dire, sarebbe stato constatato con l'introduzione del Codice di procedura penale, che simili scadenze potrebbe avere per effetto il rallentamento delle procedure con una conseguente dilatazione della detenzione, visto che il giudice chiamato a decidere “aveva tempo”. Concludendo B. Péquignot ha sottolineato di comprendere gli intendimenti della proposta giurassiana, vale a dire l'imperativo della rapidità nel trattare il caso, ma ha ribadito che questo obiettivo poteva comunque essere raggiunto richiamando semplicemente il giudice a dar prova di diligenza.

Esprimendosi nella medesima direzione, un membro della delegazione ginevrina ha precisato che l'appello alla diligenza rivolto ai giudici è semplicemente volto a far trattare il caso nel più breve tempo possibile, un po' più rapidamente che "a giro di posta". Ne consegue che la terminologia adottata sarebbe da ritenersi perfettamente sufficiente.

La delegazione friburghese ha pure dichiarato di allinearsi all'opinione di B. Péquignot.

Un membro della delegazione neocastellana, si è dichiarato favorevole al termine di 10 giorni, ammesso che lo stesso decorra « dalla ricezione del ricorso ».

Un membro della delegazione giurassiana ha proposto la fissazione di un termine di 20 giorni, proposta alla quale ha aderito l'intera delegazione, con la precisazione che lo stesso inizia a decorrere dalla ricezione del reclamo.

Un membro della delegazione vodese ha in seguito proposto, a titolo personale, la seguente formulazione che consiste nel precisare che i ricorsi dovevano essere trattati *"con diligenza, ma al più tardi nei dieci giorni successivi alla ricezione del reclamo"*.

Un altro membro della delegazione vodese, in disaccordo con il suo collega, ha sottolineato che le sanzioni possono essere relativamente brevi, a volte dell'ordine di uno o due giorni. Ne consegue che se la sanzione veniva applicata e, un mese più tardi, la decisione su ricorso prevede che la stessa non deve essere eseguita, la situazione poteva rapidamente diventare problematica. Sarebbe auspicabile ridurre al massimo i tempi di risposta per rapporto al ricorso. Per questi motivi, si dice favorevole all'impiego della nozione di diligenza.

Pur essendo sensibile all'argomento sviluppato dal membro della delegazione vodese, un membro della delegazione neocastellana ha comunque considerato che era necessario fissare un termine. Ora, la fissazione di un termine di venti giorni non si concilia con la nozione di "diligenza": il termine di dieci giorni è da considerare quale termine limite.

La delegazione giurassiana si è in seguito allineata con la proposta neocastellana e meglio *"nei dieci giorni dalla ricezione del ricorso"*

Il rappresentante ticinese si è interrogato sul quesito a sapere se le leggi prevedono spesso che le autorità chiamate a prendere una decisione lo devono fare « con diligenza » e se questo non poteva (a contrario) portare alla conclusione che, in assenza di un'indicazione di questo genere, l'autorità poteva anche non dar prova di diligenza.

Un rappresentante della delegazione vallesana ha evidenziato la necessità di mettere dei paletti temporali al principio della diligenza, indicando che il termine di dieci giorni gli sembrava il più ragionevole a motivo anche delle brevità delle sanzioni disciplinari ed all'assenza dell'effetto sospensivo che le caratterizza.

La signora Métraux ha ricordato che il diritto penale minorile ha una vocazione educativa piuttosto che punitiva. A suo parere i ricorsi contro le misure disciplinari sono trattati rapidamente e rigorosamente, vale a dire diligentemente. Si tratterebbe, a suo parere, di un'"evidenza" nella misura in cui non esiste volontà alcuna di ritardare simili casi. La signora Métraux ha di conseguenza invitato la commissione a mantenere la versione della CLDJP.

La signora Chavalley ha evidenziato una certa confusione, a ragione del fatto che si tratterebbe più che di una querela, di un ricorso del giovane contro la decisione che gli è imposta. Rileva ancora che questo ricorso non ha effetto sospensivo, con la conseguenza che, al momento in cui l'autorità la pronuncia, la sanzione è, di regola, già stata eseguita. In conclusione la signora Chavalley ha

constatato che i giudici di minorenni trattano la questione nell'interesse del giovane, ne consegue che é sufficiente evocare la nozione di diligenza.

B. Péquignot ha precisato che dal profilo della tecnica legislativa, sarebbe preferibile proporre « dalla loro ricezione » piuttosto che « dalla ricezione del ricorso ».

Messa ai voti della proposta:

Proposta della delegazione vodese: « *con diligenza, ma al più tardi nei 10 giorni dalla loro ricezione* » :

A favore: 4 (VD)

Contro: 31 (4 FR, 7 NE, 7 JU, 5 GE, 2 VD, 6 VS)

Ast.: -

Voto consultativo:

Pour:-

Contre: - -

Ast.:1 (TI)

La proposta é rifiutata.

Proposta del canton Giura emendata dal canton Neuchâtel, e meglio « *nei 10 giorni dalla loro ricezione* » :

A favore: 23 (7 NE, 7 JU, 3 VD, 6 VS)

Contro: 12 (4 FR, 5 GE, 3 VD)

Ast.: -

Voto consultativo:

A favore: 1 (TI)

Contro: - -

Ast.: -

La proposta del canton Giura emendata dal canton Neuchâtel è stata accettata.

D. Modifica del tenore dell'articolo 20

L'art. 20, « Separazione delle persone minori dagli adulti », é stato accettato senza opposizioni.

Art. 30, cpv. 2 "Discussione e reclamo"

La signora Métraux ha spiegato che la modifica prevede che il detenuto minorenni ha la possibilità di formulare un reclamo relativo alle condizioni di detenzione ; questa modifica non fa che riprendere il principio secondo il quale ognuno può denunciare la direzione o il personale dello stabilimento di detenzione nel momento in cui ritiene di essere stato vittima di un comportamento penalmente punibile. A detta della signora Métraux, questa possibilità non nuoce in nessuna maniera al personale, ma mira piuttosto a fare in modo che il lavoro del personale nel settore di detenzione sia effettuato correttamente, così da evitare ogni rischio di procedura giudiziaria. Non si tratterebbe di un nuovo diritto, ma semplicemente della "formalizzazione" di una procedura già esistente. Ha inoltre precisato, a titolo informativo, di non avere ad esempio mai ricevuto nessuna denuncia inerente alla direzione dello stabilimento di detenzione per minori di Palézieux. Riassumendo si trattava di formalizzare una procedura che ne aveva bisogno. La signora Métraux ha di conseguenza invitato la commissione a sostenere il progetto.

La delegazione vallesana, pur essendo sensibile alla situazione delle persone in detenzione, ha formulato la proposta seguente : *« Esse hanno ugualmente il diritto di formulare una denuncia relativa alle condizioni di detenzione del loro trattamento alla direzione dello stabilimento, che la trasmetterà, con il proprio preavviso, all'autorità cantonale competente »*. Secondo la delegazione valle sana, questa formulazione non peggiorerebbe in niente i diritti dei detenuti, ma avrebbe il vantaggio di offrire un sostegno alle persone che lavorano in contesto difficile come quello degli stabilimenti penitenziari. La delegazione ha rilevato che l'aggiunta del termine *« loro trattamento »* permetteva di inglobare ogni sorta di deriva o di comportamento illecito.

B. Péquignot ha precisato che l'utilizzo del termine "reclamo" non dovrebbe attirare particolarmente i minorenni. In merito alla proposta vallesana, ha convenuto che la stessa è suscettibile di diminuire i timori, ma ha considerato che la formulazione proposta, non portava nulla in termini giuridici. Ha voluto inoltre ricordare come il minorenni che inoltra il reclamo non assumeva la qualità di parte nella procedura seguente e non può di conseguenza ricorrere contro la decisione. B. Péquignot ha aggiunto che il progetto é, da un punto di vista giuridico, chiaro.

Un membro della delegazione vodese ha evidenziato come un diritto del tutto simile esiste già per gli adulti e che lo stesso non dava alcun problema particolare. Ella ha sottolineato che questo diritto non era importante solo per minorenni, ma anche per gli stabilimenti nel loro globalità: lo stesso permetteva infatti di mettere in luce degli eventuali malfunzionamenti, di calmare le tensioni interne e di conseguenza di migliorare la vita e la sicurezza nello stabilimento.

Nella medesima direzione si è espresso un membro della delegazione ginevrina, il quale ha dichiarato che non c'era motivo di concedere un simile diritto agli adulti a eccezione dei minorenni. Quanto all'emendamento, conveniva nel senso di preferire il termine di *« reclamo »* a quello di *« denuncia »* . A so dire, quest'ultima sarebbe infatti connotata da una valenza morale, mentre la querela sarebbe maggiormente oggettiva. La delegazione ginevrina ha dichiarato di opporsi alla proposta vallesana.

Un membro della delegazione friburghese ha, da parte sua, rilevato che era preferibile la sostituzione del termine di *« denuncia »* con il termine "reclamo" . D'altra parte ella ha affermato che, se è vero che la modifica ampliava i diritti delle persone detenute nei confronti del personale - il quale è sempre più difficile da reclutare - la stessa aveva comunque il vantaggio di chiarire la via di ricorso

La delegazione neocastellana ha dichiarato di non sostenere la proposta vallesana.

La delegazione vallesana ha pure fatto parte delle sue preoccupazioni in relazione alla normativa del progetto che prevede che *“una decisione del Concordato fissa la procedura”*. In merito alla nozione di “reclamo” ella indicato di considerarla più forte di quella di “denuncia”. Secondo la delegazione vallesana era preferibile lasciare *“la minore latitudine possibile”* e questi ricorsi e denunce. D’altro canto il punto essenziale della proposta valle sana era l’invio di un messaggio di sostegno al personale degli stabilimenti di detenzione.

In merito al termine di “reclamo”, la signora Chevalley ha precisato che lo stesso era giuridicamente più esplicito che il termine di *“denuncia”*.

B. Péquignot ha evidenziato come la Conferenza aveva già fissato la procedura che presiede al vaglio del reclamo formulata da un detenuto minorenne e questo tramite la decisione 3 aprile 2014 che definisce l’oggetto del campo di applicazione del progetto di concordato. Il reclamo contro il personale era trattato dalla direzione dello stabilimento, l’art. 3 prevedeva invece che il reclamo diretto contro la direzione relativo alle condizioni di detenzione, era indirizzata all’autorità di detenzione. Ha ribadito che il reclamante non era parte nella procedura e che una copia delle conclusioni dell’inchiesta era inviata all’autorità di collocamento. B. Péquignot ha concluso rilevando che si trattava di un regolamento molto sommario, di *“puro diritto di procedura”*. Il termine di reclamo gli sembrava perfettamente adeguato.

Messa ai voti della proposta di cui all'art. 30, cpv. 2

« Esse hanno ugualmente il diritto di formulare una denuncia relativa alle loro condizioni di detenzione ed al loro trattamento , alla direzione dello stabilimento, che la trasmetterà, con il proprio preavviso, all’autorità cantonale competente ».

A favore : 12 (4 JU, 2 VD, 6 VS)

Contro: 22 (4 FR, 7 NE, 3 JU, 4 GE, 4 VD)

Ast.: 1 (GE)

Voto consultivo:

A favore : --

Contro: 1 (TI)

Ast.: -

La proposta della delegazione vallesana é respinta.

F. Modifica delle regole relative alla fatturazione – articoli n 35 e 37

L’art. 35, « Collocamenti », é accettato senza opposizioni.

L’art. 37 « Stabiimento e fatturazione del prezzo giornaliero », è accettato senza opposizione.

G. MODIFICA DEL PREMABOLO

b. Péquignot ha precisato che l'art. 6 sarebbe stato cancellato dalla numerazione, in quanto lo stesso è stato abrogato nell'ambito dell'adozione della Legge federale di diritto processuale penale minorile.

Le modifiche apportate **preambolo** sono state accettate senza opposizione ritenuto che il riferimento all'art. 6 era già stato tolto.

L'art. 44, « Composizione parlamentare », è stato accetto senza opposizione.

Voto finale: voto del progetto nel suo insieme (con le proposte adottate dalla CIP)

A favore: 34 (4 FR, 7 NE, 6 JU, 5 GE, 6 VD, 6 VS)

Contro: -

Ast.: -

Voto consultivo:

A favore: 1 (TI)

Contr: -

Ast.: -

Il progetto, nel suo insieme, è adottato all'unanimità.

In conclusione della seduta della CIP, la signora Métraux ha ringraziato tutti i deputati per il lavoro svolto. Secondo lei le modifiche adottate non comportano alcuna preterizione del testo proposto dalla CLDJP. A nome di quest'ultima ella ha ringraziato ancora una volta l'Assemblea per l'eccellente lavoro prestato

Per terminare, il Presidente ha ringraziato la commissione per la qualità dei suoi lavori.

Nicolas Mattenberger

Marianne Guillaume-Gentil-Henry

Presidente

Vice-presidente

La Tour-de-Peilz e Colombier, il 10 marzo 2015